

Oggetto: Decreto-Flussi 2023-25 – Conversione in legge (n. 187/2024 del 9 dicembre 2024) del decreto-legge 11 ottobre 2024 n. 145 recante *Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali*

Con riferimento agli sviluppi relativi al decreto flussi (DPCM 27 settembre 2023 - *Programmazione dei flussi di ingresso in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-25* - G.U. n. 231 del 3/10/2023), segnaliamo che è stato convertito nella legge n. 187/2024 (G.U. n. 289 del 10 dicembre 2024) il decreto legge n. 145 recante *Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali*.

La legge si compone di tre parti: una **prima parte** contenente una serie di **modifiche alla disciplina dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro**, dirette nelle intenzioni dal Governo, a rendere più efficienti le procedure dei flussi di ingresso per lavoro; una **seconda parte** che mira a combattere il lavoro sommerso e a garantire una maggior tutela alle vittime di sfruttamento lavorativo; e una **terza parte** che prevede una serie di modifiche alla disciplina in materia di soccorso in mare e norme relative all'attività di identificazione dei migranti e alla disciplina dei respingimenti.

Di particolare interesse per le nostre imprese sono le disposizioni contenute nella prima parte del provvedimento (Capo I), specificamente agli articoli 1 e 2 (e 2-bis), contenenti modifiche alla disciplina dell'ingresso in Italia di lavoratori stranieri, su cui si concentra la presente nota.

Tra gli interventi maggiormente significativi, si segnalano quelli volti a introdurre delle semplificazioni burocratiche e amministrative attraverso una serie di modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286 (Testo Unico Immigrazione), abbreviando i tempi delle procedure e dando regole certe all'intero processo.

Si riportano di seguito le modifiche introdotte nel Capo I del decreto (articoli 1, 2 e 2-bis).

Articolo 1 – Modifiche al TUI

Ingresso nel territorio dello Stato (articolo 1, commi 1 e 2)

E' stato esteso l'obbligo di acquisizione degli **identificatori biometrici** ai richiedenti visti nazionali ed è stata esclusa l'applicazione del "**preavviso di rigetto**" nei procedimenti relativi ai visti di ingresso e a quelli per il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno determinati dalla revoca del visto di ingresso (comma 1).

In particolare, la prima misura, oltre a dare uniformità ai procedimenti per il rilascio dei visti di ingresso, consente anche di accrescere il livello di sicurezza e di affidabilità dei controlli degli ingressi nel territorio nazionale. La *ratio* della nuova disposizione risiede nelle particolari caratteristiche dei procedimenti in parola, che si svolgono al di fuori del territorio nazionale e nei confronti di interlocutori stranieri, ed è quindi quella di **snellire l'attività degli Uffici consolari, a vantaggio di un migliore servizio all'utenza**.

Il comma 2 prevede l'abrogazione, con salvezza degli effetti, del decreto-legge n. 158 del 2024 (*Disposizioni urgenti in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale*) il cui testo è confluito, attraverso un emendamento in fase di conversione del decreto-legge n. 145/2024, in quest'ultimo (convertito nella Legge n. 187/2024). La disposizione disciplina, quindi, i termini dell'applicazione delle modifiche introdotte dal comma 1, stabilendo che tali modifiche si

applichino dalla data di decorrenza delle disposizioni per l'anno 2025 (di cui al DPCM 27 settembre 2023), ad esclusione di quelle concernenti l'acquisizione degli identificatori biometrici per i richiedenti visti nazionali e le procedure di rilascio del visto di ingresso per lavoro subordinato, che si applicano alle domande di visto presentate dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del decreto in commento.

Digitalizzazione dell'accordo di integrazione (articolo 1, comma 1, lett. b).

Viene digitalizzato, con le medesime modalità previste per la sottoscrizione del contratto di soggiorno (cfr. sotto), il procedimento di sottoscrizione dell'accordo di integrazione previsto dall'articolo 4-bis del TUI.

Tale previsione si applica dalla data di decorrenza delle disposizioni per l'anno 2025 di cui al DPCM 27 settembre 2023.

Fasi precedenti il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato e su successivi controlli (articolo 1, comma 1, lettere c, e, g, e comma 2)

Le modifiche riguardano la disciplina relativa ad alcune fasi precedenti il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato (rilascio del nulla osta, del relativo visto di ingresso, stipulazione del contratto di soggiorno per lavoro subordinato). Le modifiche riguardano sia le procedure relative a tali atti, sia alcuni presupposti per il rilascio del suddetto nulla osta.

In sintesi:

sia la domanda nominativa, da parte del datore di lavoro, di rilascio del nulla osta al lavoro, sia il contratto di soggiorno devono essere trasmessi in modalità telematica. Si prevede anche la sottoscrizione con firma elettronica del datore di lavoro, sia di alcune documentazioni da allegare alla domanda di nulla osta, sia del contratto di soggiorno (articolo 1, comma 1, lett. e).

Sulla verifica dell'eventuale indisponibilità di lavoratori presenti nel territorio nazionale da parte del centro per l'impiego, è stato introdotto un termine di otto giorni dalla richiesta del datore di lavoro, decorsi inutilmente i quali la verifica si intende eseguita negativamente (lett. e, numero 2). Si ricorda che l'esito negativo della verifica costituisce un presupposto per la presentazione della domanda di nulla osta.

E' stata, altresì, prevista la irricevibilità della domanda di nulla osta per il caso in cui il datore di lavoro, nel triennio precedente, non abbia sottoscritto il contratto di soggiorno dopo il conseguimento di un nulla osta. Tale preclusione non si applica se il datore prova che la mancata sottoscrizione è dovuta a causa a lui non imputabile.

È, altresì, irricevibile la richiesta presentata dal datore di lavoro nei cui confronti, al momento della presentazione della stessa, risulti emesso decreto che dispone il giudizio per i reati di cui agli articoli 600 (*riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù*), 601 (*tratta di persone*), 602 (*acquisto e alienazione di schiavi*) e 603-bis (*intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*) del codice penale o emessa sentenza di condanna, anche non definitiva, per i predetti reati. (lett e, 2-ter).

Viene, inoltre, introdotta la fase procedurale di conferma, da parte del datore di lavoro, della domanda di nulla osta. La conferma deve essere, infatti, trasmessa allo Sportello Unico per l'Immigrazione entro sette giorni dalla comunicazione della conclusione degli accertamenti di rito relativi alla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore, e viene subordinato il rilascio del visto a tale conferma da parte del datore (lett e, 4). Anche il contratto di soggiorno deve essere sottoscritto mediante firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata delle due parti, o quantomeno, del datore di lavoro.

Permessi di soggiorno per lavoro rilasciati a titolari di permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altri Stati dell'UE (articolo 1, comma 1, lettera d)

Una ulteriore novità riguarda la disciplina che consente allo straniero titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato da un altro Stato membro dell'UE e in corso di validità, di chiedere un permesso di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi sul territorio nazionale per alcuni fini, tra cui quello dello svolgimento di un'attività economica in qualità di lavoratore subordinato e autonomo.

La novità prevede che i permessi di soggiorno per lavoro subordinato e quelli per lavoro autonomo così concessi ai soggetti sopra citati non siano computati nelle quote relative ai flussi di ingresso di lavoratori stranieri.

Tale misura è in linea con le indicazioni della Commissione europea di "abolire eventuali quote preesistenti applicabili ai soggiornanti di lungo periodo dell'UE che soggiornano in altri Stati membri".

Permesso di soggiorno per lavoro stagionale (articolo 1, comma 1, lettera f)

Vengono introdotte alcune modifiche alla disciplina in materia di permesso di soggiorno per lavoro stagionale nel settore turistico-alberghiero, oltre a quello agricolo.

Viene soppresso il richiamo della validità generale di durata del nulla osta al lavoro subordinato (per cui i limiti temporali per il lavoro stagionale degli stranieri sono oggetto di una disciplina completamente autonoma).

Inoltre, viene previsto che la sottoscrizione di un contratto di soggiorno (per lavoro stagionale) sia comunicata all'INPS e che l'Istituto iscriva d'ufficio il lavoratore stagionale nella Piattaforma del Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL).

Viene, altresì, introdotto un termine temporale entro il quale deve intervenire la nuova opportunità di lavoro stagionale (sessanta giorni dal termine finale del precedente contratto), al fine della proroga sia del nulla osta al lavoro stagionale sia del permesso di soggiorno per lavoro stagionale (nel rispetto del limite massimo complessivo di nove mesi di attività stagionale nell'arco di dodici mesi). Resta fermo che il nuovo contratto di lavoro stagionale può essere stipulato sia con lo stesso datore di lavoro sia con un altro datore, sempre mediante utilizzo della piattaforma SSISL.

Vengono, inoltre, esclusi dal computo delle quote relative ai flussi di ingresso dei lavoratori stranieri i casi di conversione di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato (la conversione in oggetto è subordinata alla condizione che lo straniero abbia svolto regolare attività sul territorio nazionale per almeno tre mesi). Tale misura è intesa facilitare la permanenza in termini regolari dei lavoratori stranieri e ad evitare quindi situazioni di lavoro irregolare.

Nel confermare il diritto di precedenza al rientro per ragioni di lavoro stagionale, viene soppressa la condizione specifica che il rientro sia stato nel Paese di provenienza del lavoratore - il diritto di precedenza è riconosciuto anche qualora la nuova proposta di lavoro stagionale sia operata da un diverso datore di lavoro - articolo 1, comma 1, lett f).

E' stata, quindi, modificata la formulazione letterale di una delle condizioni poste per il diritto di precedenza al rientro per ragioni di lavoro stagionale, diritto riconosciuto - rispetto a coloro che non hanno mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro - in favore dello straniero già ammesso al lavoro stagionale in Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti; con la modifica apportata, nel confermare che il diritto è riconosciuto a condizione che il soggetto abbia rispettato le condizioni indicate nel precedente permesso di soggiorno e abbia lasciato

il territorio nazionale alla scadenza di quest'ultimo, viene soppressa la condizione specifica che il rientro sia stato nel Paese di provenienza del lavoratore.

Ingresso per lavoro in casi particolari (articolo 1, comma 1, lettera h)

Attraverso una modifica all'articolo 27, comma 1-ter del TUI, viene estesa l'applicazione della disciplina di digitalizzazione del procedimento di sottoscrizione del contratto di soggiorno (entro otto giorni dall'ingresso in Italia) anche alle procedure di ingresso per lavoro in casi particolari, riferite, cioè, ai cittadini stranieri che, data la natura peculiare delle loro prestazioni, possono fare ingresso in Italia al di fuori delle quote stabilite annualmente dal Governo con il decreto flussi (es dirigenti, professori/lettori universitari, traduttori e interpreti, etc).

Entro otto giorni dall'ingresso dello straniero, il contratto di soggiorno è trasmesso allo Sportello Unico per l'Immigrazione, per gli adempimenti concernenti la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.

Ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati – Carta Blu (articolo 1, comma 1, lettera i)

Attraverso una modifica all'articolo 27-quater del TUI viene estesa la disciplina di digitalizzazione del procedimento di sottoscrizione del contratto di soggiorno anche alle procedure di ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati (Carta Blu).

Viene, in sostanza, esclusa la necessità che lo Sportello Unico per l'Immigrazione provveda a convocare il datore di lavoro.

Nell'iter di conversione del decreto, in sede referente, è stata inserita la previsione per cui le informazioni relative ai requisiti e alle procedure necessarie per il rilascio del permesso di ingresso e soggiorno di lavoratori altamente qualificati vengano pubblicate non solo sui siti istituzionali del Ministero del Lavoro, dell'Interno e degli Affari Esteri, ma anche su quello del Ministero delle Imprese e del *made in Italy* e che le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura inseriscano nei propri siti istituzionali una sezione dedicata alle modalità di rilascio di tale documento (articolo 1, comma 1, lett i).

Articolo 2 - Disposizioni urgenti per l'ingresso di lavoratori stranieri nell'anno 2025

Tale articolo reca disposizioni urgenti in materia di ingresso di lavoratori stranieri nel 2025. In particolare, a livello procedimentale, si introduce una fase preliminare alla richiesta di nulla osta presentata dal datore di lavoro.

Inoltre, in via sperimentale, vengono ammessi fuori dalle quote di cui al DPCM 27 settembre 2023 lavoratori da impiegare nei settori dell'assistenza familiare o socio-sanitaria a favore di persone con disabilità o grandi anziani (fino a 10.000 istanze),

Sono poi previsti limiti numerici alle richieste di nulla osta per gli ingressi nell'ambito delle quote stabilite dal medesimo DPCM (al massimo tre) che possono essere presentate dai singoli datori di lavoro che non si affidano all'intermediazione delle organizzazioni datoriali e dei consulenti del lavoro.

Vengono, inoltre, regolati gli ingressi dei lavoratori stranieri stagionali per il 2025, modificando la ripartizione delle quote previste dal citato DPCM.

Durante l'esame del provvedimento in sede referente è stata introdotta una norma che prevede che le associazioni di rappresentanza dei lavoratori stranieri - iscritte nel registro delle associazioni, degli enti e degli altri organismi privati che svolgono attività a favore degli stranieri immigrati - possano svolgere il compito di accompagnamento dei lavoratori in ingresso fino alla loro assunzione tramite percorsi informativi e canali di dialogo con le prefetture-uffici territoriali del Governo (comma 4-bis).

Pre-compilazione della richiesta di nulla osta al lavoro (comma 1)

E' stata introdotta una fase di pre-compilazione, rispetto ai "click-day" (7 e 12 febbraio 2025, per tale anno), della richiesta di nulla osta al lavoro per gli stranieri da parte dei datori di lavoro e delle loro organizzazioni (ex articolo 24-bis, comma 3 del TUI). Tali soggetti potranno, infatti, compilare anticipatamente i moduli sul portale informatico messo a disposizione dal Ministero dell'Interno, selezionando il nulla osta e compilando i rispettivi campi.

Svolgimento di più click day durante l'anno (comma 1)

Ferme restando le quote, vi saranno più click day programmati nell'anno, anche specializzati per tipologie di settore e di lavoratori (ad es agricoltura e settore turistico-alberghiero: per tale settore, previsti 2 click day, uno per l'estate, nel febbraio 2025, con pre-compilazione delle domande a novembre, e uno per l'inverno, ad ottobre 2025, con pre-compilazione a luglio 2025).

Ciò permetterà una gestione meno caotica dei click day, creando minore pressione sui servizi informatici che li gestiscono, che saranno peraltro resi inter-operativi. L'intervento rappresenta una soluzione di transizione verso l'abolizione dei click day, che resta un obiettivo del Governo, ad oggi non ancora attuabile.

Quota di ingressi riservata alle lavoratrici (comma 7-bis)

E' stata introdotta (in sede referente) una novità in tema di quote di ingressi riservate alle lavoratrici, alle quali è stata riservata una quota **fino al 40 per cento delle quote** complessive relative al lavoro subordinato stagionale, non stagionale e all'assistenza familiare e sociosanitaria, nonché fino al 40 per cento del numero massimo delle istanze.

Viene, altresì, previsto che alle richieste delle lavoratrici che eccedono la quota di riserva si applicano le disposizioni ordinarie (rif. ordine cronologico di presentazione) e che in caso di raggiungimento parziale della quota di riserva, all'assegnazione della restante parte concorrono tutti i lavoratori secondo le disposizioni ordinarie.

Aggiornamento del numero di quote di ingressi per lavoro stagionale (comma 8)

E' stato aggiornato il numero delle quote di ingressi di lavoratori stranieri stagionali per i settori agricolo e turistico-alberghiero previste per il 2025: 110.000 unità. Si specifica che 47.000 unità (anziché 42.000) devono essere prioritariamente riservate ai lavoratori del settore agricolo provenienti dai paesi elencati all'art. 6 del DPCM 27 settembre 2023, e le cui richieste di nulla osta sono state presentate da specifiche organizzazioni professionali dei datori di lavoro. Viene, altresì, aumentato a 37.000 il numero di 32.000 unità (precedentemente previsto dal DPCM) di lavoratori stranieri da impiegare nel settore turistico provenienti da paesi di cui all'art. 6 del DPCM e le cui istanze siano state presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale.

Esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero (comma 8-bis)

In sede referente è stato prorogato dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2027 il termine entro il quale è consentito l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di

operatore socio-sanitario, in deroga alle norme sul riconoscimento delle predette qualifiche professionali, secondo le procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 18 del 2020 (comma 8-bis).

Inter-operabilità tra banche dati

E' stato previsto che banche dati dei Ministeri dell'Interno e del Lavoro, dell'INPS, delle Camere di Commercio e dell'Agenzia delle Entrate saranno interoperabili per permettere una verifica immediata delle informazioni fornite dai datori di lavoro.

Articolo 2-bis – Programmazione dei flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri

In sede referente è stata introdotta la proroga di un triennio (2026-2028) per la procedura speciale per la determinazione delle quote di ingressi annuali di lavoratori stranieri introdotta dal decreto "Cutro" per il triennio 2023-25 e l'opportunità di emanare ulteriori DPCM nel medesimo periodo, in deroga a quanto disposto dal TUI.

La prima parte della legge si conclude con disposizioni dirette al **potenziamento del personale** addetto alle procedure di ingresso in Italia per motivi di lavoro dei Ministeri di Interno ed Esteri.

CIRCOLARE MINISTERIALE CONGIUNTA DEL 24 OTTOBRE 2024 – INDICAZIONI OPERATIVE DECRETO FLUSSI 2025

Si ricorda, altresì, che ulteriori e più specifiche indicazioni operative in relazione all'avvio delle procedure relative al Decreto Flussi per l'anno 2025 sono contenute nella Circolare ministeriale congiunta n. 9032 (Ministeri dell'Interno, del Lavoro, dell'Agricoltura e del Turismo) del 24 ottobre 2024 avente ad oggetto i flussi d'ingresso di lavoratori stranieri stagionali e non nel territorio dello Stato per l'anno 2025.

La circolare contiene indicazioni operative relativamente ai settori produttivi per motivi di lavoro subordinato non stagionale (paragrafo 1), stagionale (paragrafo 2), quote complessive di ingresso, Start-up innovative, (paragrafo 3), ingressi per lavoro stagionale (paragrafo 4), una serie di ulteriori dettagli sulle procedure di ingresso in Italia, tra cui: procedura e numero di istanze, gestione della procedura, domicilio digitale, fase di precompilazione, click days, novità procedurali (paragrafo 5), ingressi fuori quota, tra cui: assistenza familiare ovvero socio sanitaria e soggiornanti di lungo periodo, nonché conversioni di permesso di soggiorno stagionale in permesso di soggiorno per lavoro a tempo determinato e indeterminato (paragrafo 6).

In sintesi, la Circolare:

- conferma, per l'anno 2025, i settori occupazionali per i quali i cittadini di paesi terzi possono essere ammessi sul territorio nazionale per motivi di lavoro subordinato non stagionale (rif. autotrasporto merci per conto terzi; edilizia; turistico-alberghiero; meccanica; telecomunicazioni; alimentare; cantieristica navale; trasporto passeggeri con autobus; pesca; acconciatori; elettricisti; idraulici). In particolare, la Circolare contiene delle indicazioni specifiche sul settore dell'autotrasporto merci per conto terzi e del trasporto passeggeri con autobus, anche con riferimento alla tipologia di patenti richieste
- contiene delle indicazioni specifiche per il settore dell'assistenza familiare e di quella socio-sanitaria. Al riguardo, si ricorda che la Legge n. 187/2024 ha previsto, in via sperimentale, che vengano ammessi fuori dalle quote di cui al DPCM 27 settembre 2023 lavoratori da impiegare nei settori dell'assistenza familiare o sociosanitaria a favore di persone con disabilità o grandi anziani (fino a 10.000 istanze). Per tale settore, ai fini dell'istanza di nulla osta al lavoro, è necessario fare riferimento ai CCNL relativi al personale dipendente delle

imprese delle diverse realtà operanti nell'ambito del settore socio-sanitario, limitatamente al livello al quale appartengono i lavoratori che svolgono attività socio-assistenziali verso persone autosufficienti e/o non autosufficienti.

- conferma che i settori occupazionali per i quali i cittadini di Paesi terzi possono essere ammessi sul territorio nazionale per motivi di lavoro subordinato stagionale sono quelli agricolo e turistico/alberghiero, riportando indicazioni operative specifiche per gli ingressi in oggetto
- richiama le quote complessive di ingresso per l'anno 2025 (70.720 quote per lavoro subordinato non stagionale, 730 quote per lavoro autonomo, 110.000 quote per lavoro stagionale), riportando le tabelle con la declinazione delle attribuzioni per tipologia di quote
- rimanda alle linee guida predisposte dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, e ai relativi modelli di candidatura, per l'ingresso di stranieri per start up innovative. Lo straniero che intende chiedere la conversione del permesso di soggiorno ai fini della costituzione di una start up innovativa dovrà richiedere al Comitato tecnico Italia Start up visa il nullaosta, secondo le modalità indicate nelle richiamate linee guida.
- chiarisce che i datori di lavoro possono presentare - come utenti privati - per il 2025 fino ad un massimo di tre richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell'ambito delle quote di cui agli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2023. Si qualificano "utenti privati" coloro che accedono con il proprio SPID/CIE al Portale Servizi ALI. La Circolare specifica, altresì, che tale limite NON si applica alle richieste presentate, fra gli altri, dalle organizzazioni datoriali di categoria di cui all'art. 24-bis del TUI
- evidenzia che la preventiva verifica presso il centro per l'impiego competente della indisponibilità di un lavoratore presente nel territorio nazionale, si intende esperita con esito negativo se il medesimo centro non comunica la disponibilità dei lavoratori presenti sul territorio entro otto giorni dalla richiesta del datore di lavoro interessato all'assunzione di lavoratori stranieri residenti all'estero (articolo 22, comma 2, TUI, come modificato dalla Legge n. 187/2024)
- specifica che anche per l'anno 2025 le quote per lavoro subordinato, stagionale e non stagionale, anche pluriennali, saranno ripartite con apposita e successiva circolare tra gli Ispettorati territoriali del lavoro, Regioni e Province Autonome, dal Ministero del Lavoro tramite il sistema informatizzato SILEN, sulla base delle effettive domande che perverranno agli Sportelli Unici per l'Immigrazione delle Prefetture e del fabbisogno segnalato a livello territoriale
- richiama l'obbligo di dotarsi di domicilio digitale ed indica le fasi temporali in cui è possibile effettuare la pre-compilazione della richiesta di nulla osta al lavoro (cfr. sopra)
- esplicita, altresì, che le richieste di conversione in studio/lavoro, fuori quota, per le quali non è previsto il click-day, non necessitano di una fase autonoma di precompilazione
- illustra le modalità operative della fase di pre-compilazione dei moduli di domanda di nulla osta sul Portale Servizi ALI gestito dal Ministero dell'Interno e indica le fasce temporali in cui la pre-compilazione è consentita: dal 1° al 30 novembre 2024, per i click day rispettivamente del 5, 7 e 12 febbraio 2025. Dal 1° al 31 luglio 2025, limitatamente alle domande relative al click day del 1° ottobre 2025, dedicato al lavoro stagionale nel settore turistico-alberghiero, come previsto dall'art. 2, comma 6, lett. b), del DL n.145/2024
- specifica che i controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite dagli utenti saranno effettuati dalle amministrazioni competenti contestualmente all'accesso alla precompilazione. Ove tale

verifica abbia avuto esito favorevole, il datore di lavoro/rappresentante legale della società/ente per cui è stata presentata la richiesta di nullaosta al lavoro riceverà un codice attivazione domanda; indica le modalità operative di inserimento di tale codice nella procedura digitale richiesta

- le richieste di conversione in studio/lavoro, fuori quota, per le quali non è previsto il click-day, non necessitano di una fase autonoma di precompilazione

La circolare specifica, altresì che, qualora l'istanza non rientrasse in quota in base all'ordine cronologico di presentazione, il datore di lavoro visualizzerà sul portale ALI il seguente avviso "La pratica risulta al momento non in quota"

- richiama, infine, le importanti novità procedurali introdotte dal DL n. 145, convertito nella Legge n. 187/2024 di cui sopra (rif. domicilio digitale del datore di lavoro; semplificazione della preventiva verifica presso il centro per l'impiego competente della indisponibilità di un lavoratore presente nel territorio nazionale, irricevibilità della domanda del datore di lavoro che nel precedente triennio non ha sottoscritto, salvo causa a lui non imputabile, il contratto di soggiorno richiesto; obbligo di conferma da parte del datore di lavoro della domanda di nulla osta al lavoro entro 7 gg. dalla ricezione della comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore; sottoscrizione del contratto di soggiorno con firma digitale e non più presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione, comunicazione dell'avvenuta sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro stagionale all'INPS, che iscrive d'ufficio il lavoratore stagionale alla piattaforma del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa – SIISL).).
